



*Copia*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**DI ROMA**

**SEZIONE 63**

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                |                     |                   |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>GENTILE</b> | <b>GIAN MICHELE</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>SPATARO</b> | <b>ANTONIO</b>      | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>TURCO</b>   | <b>VINCENZO</b>     | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                |                     |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 11504/2013  
depositato il 25/06/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130138206107 TARSU/TIA 2010  
contro:

**AMA SPA**  
**difeso da:**  
**LITTA FABIO**  
**C/O UFFICIO LEGALE AMA SPA**  
**VIA CALDERON DE LA BARCA 87. 00142 ROMA**

**proposto dal ricorrente:**



**difeso da:**  
**PRIMAVERA SABRINA**  
**VIA NOMENTANA 909 00137 ROMA RM**

**altre parti coinvolte:**  
**AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.**  
**VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM**



**SEZIONE**

**N° 63**

**REG.GENERALE**

**N° 11504/2013**

**UDIENZA DEL**

**25/01/2016 ore 09:30**

**N°**  
*1941/2016*

**PRONUNCIATA IL:**  
**25 GEN. 2016**

**DEPOSITATA IN**  
**SEGRETERIA IL**

**01 FEB. 2016**

**Il Segretario**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/06/2013 il contribuente in epigrafe impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe mediante la quale il Concessionario Equitalia Sud Spa chiedeva il pagamento di imposte Tarsu anno 2010 con erogazione delle relative sanzioni. Lamentava il contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio insistendo pertanto nell'annullamento della cartella per prescrizione e difetto di notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento. Si costituivano in giudizio l'Ama Spa concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione la Commissione, ha così deciso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, sulla scorta di una giurisprudenza oramai pacifica ed univoca, impugna la cartella esattoriale in questione chiedendone la nullità per difetto di notifica dell'atto presupposto ed ovvero dell'avviso di accertamento Tarsu. Non impugna invece, ben potendo stante l'asserita mancata notifica, anche l'avviso di accertamento e pertanto il presente giudizio non verte nel merito dell'accertamento ma si limita alla verifica sulla regolarità della notifica del suddetto atto. Fondato - a tale riguardo - appaiono le doglianze della ricorrente e pertanto il ricorso merita accoglimento. Invero la contribuente ha fornito sufficiente prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo

Commissione Tributaria Provinciale di Roma  
Sezione LXIII° RG 11504/13

idonea documentazione. Per contro, l'Ama Spa, nel costituirsi, non ha documentato l'avvenuta e regolare notifica dell'atto presupposto ed ovvero dell'avviso di accertamento indicato nella cartella esattoriale. Infatti ad una contestazione generica e di stile.


Pertanto, stante il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, non poteva essere emessa la successiva cartella esattoriale di cui è causa. Dunque, in siffatta situazione, non venendo meno i presupposti del ricorso, va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di €. 500,00 oltre accessori da porre in capo all'Ufficio Ama Spa.

**P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ama Spa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di €. 500,00 oltre accessori.

Roma li, 25/01/2016.

Il Relatore



Il Presidente

